



# **Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO**

**PROVINCIA DI BRINDISI**

## **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Approvazione tariffe per l'anno 2010**

### **Avviso**

Con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2010 sono state approvate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2010.

### **Come e quando pagare**

Il versamento della tassa deve essere eseguito dal contribuente su bollettini di conto corrente postale appositamente inviati dal comune al domicilio del contribuente. Con successivo atto deliberativo saranno stabilite il numero di rate e le relative scadenze. Il pagamento può essere effettuato in qualunque ufficio postale o presso l'Ufficio Tributi dell'Ente a mezzo bancomat o carta di credito.

### **Tariffe**

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa unitaria al mq.</b>
A	Abitazioni civili	1,688
A1	Abitazioni con unico occupante e loro pertinenza	1,181
A2	Abitazioni civili per uso stagionale, discontinuo, usate da emigranti per meno di 6 mesi all'anno o tenute a disposizione e loro pertinenze	1,181
A3	Abitazioni civili e loro pertinenze fuori dal centro abitato ubicate nell'agro del	1,688

	Comune	
A4	Parte abitativa costruzione rurale occupata da agricoltori	1,181
A5	Garage, autorimesse e depositi di civili abitazioni	1,688
A6	Convitti, case di riposo e case famiglia	1,688
B	Biblioteche, caserme, scuole e asili	1,181
C	Cinema, teatri, sale da ballo e palestre	1,800
C1	Circoli, associazioni ricreative, sportive, culturali e partiti	1,688
C2	Circoli, associazioni ricreative, sportive, culturali con somministrazione di bevande e/o alimenti	2,300
D	Uffici pubblici e privati, studi professionali, centri di assistenza fiscale, patronati, agenzie viaggi, assicurazioni, sale scommesse	3,800
D1	Banche, istituti di credito ed agenzie finanziarie	4,500
D2	Ambulatori e poliambulatori, farmacie, laboratori di analisi, laboratori radiologici ed odontotecnici, studi medici, dentistici e veterinari	4,163
E	Alberghi, pensioni, affittacamere, bad and breakfast esclusi i locali adibiti a servizio di ristorazione	1,688
F	Esercizi commerciali di generi non alimentari tipo: igiene e casalinghi, ferramenta, giardinaggio, piante e fiori, materiali termo-idraulici, articoli da regalo, complementi di arredo, elettrodomestici	4,500
F1	Negozi di abbigliamento, mercerie e tessuti, calzature, pelletterie, profumerie, erboristerie, gioiellerie, edicole, cartolerie, tabaccherie, telefonia, videoteche e studi fotografici	4,200
F2	Supermercati, esercizi commerciali di generi alimentari tipo: macellerie, pescherie, ortofrutta, panifici e pasticci	4,775
F3	Bar, gelaterie e pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, birrerie, pub, pizzerie, rosticcerie, tavole calde e locali adibiti a servizio di ristorazione degli alberghi	4,775
G	Officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, carrozzerie, elettrauto, autolavaggi, gommisti	2,350
G1	Attività artigianali di produzione beni e servizi: materiale ferroso o laminati in ferro e alluminio, produzione mobili ed infissi in legno, lavorazione marmi e pietre, calzolai, idraulici, elettrotecnici	2,438
G2	Lavanderie, tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresina	2,200
G3	Parrucchieri, estetisti e centri benessere	4,163
H	Depositi, magazzini e locali accessori di attività commerciali, artigianali e professionali	1,750
H1	Esposizioni, autosaloni ed autorimesse	1,688
I	Caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari	1,688
L	Attività industriali con capannoni di produzione	1,000
M	Attività commerciali con capannoni espositivi	1,000
N	Distributori di carburanti	1,950
O	Aree scoperte operative	1,000

Alle tariffe sopra elencate vanno aggiunte le addizionali ECA, ex ECA e Provinciale, rispettivamente nella misura del 5%, per un totale complessivo del 15%.

## **Denunce**

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e deve essere presentata dal

contribuente direttamente all'Ufficio Tributi del comune o a mezzo del servizio postale o, ancora, per posta elettronica certificata all'indirizzo [tributi.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it](mailto:tributi.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it), entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi sopra indicati, ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta.

In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

## ***Riduzioni di tariffe***

In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'art.13 ha previsto l'applicazione delle tariffe unitarie in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante - **riduzione del 30%**;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune - **riduzione del 30%**;

c) i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività - **riduzione del 30%**;

d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale - **riduzione del 30%**;

e) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale - **riduzione del 30%**.

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ***Agevolazioni***

In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune attestate dal servizio sociale comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. La relativa attestazione va inviata al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, verificabili attraverso iniziative opportunamente documentate; devono inoltre dimostrare di non percepire rette o altri compensi dagli assistiti e che nei locali occupati non effettuino attività commerciali di nessun tipo, compresa la somministrazione di bevande o altro genere di ristoro. Le associazioni interessate devono presentare domanda di esonero al Sindaco entro il 31 dicembre di ogni anno allegando alla stessa i relativi bilanci;

c) riduzione del 30% delle superfici, per locali adibiti ad abitazione principale a famiglie con presenze di soggetti con minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto

l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, situazione che assume connotazione di gravità, il tutto ai sensi del comma 3, dell'art.3 della /Legge 5 febbraio 1992, n.104. In tali casi il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 10.000,00 ed il nucleo familiare non possieda altri immobili sul territorio nazionale.

L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi annualmente ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

### ***Locali ed aree tassabili con superficie ridotta***

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, ovvero pericolosi, per i quali il produttore è tenuto direttamente e a proprie spese allo smaltimento, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti urbani e quella in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, ovvero pericolosi, sono individuate le seguenti categorie di attività alla cui superficie si applica la seguente percentuale di riduzione, di seguito indicata:

- a) ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, laboratori radiologici ed odontotecnici, studi medici, dentistici e veterinari, farmacie – **riduzione del 30%**;
- b) officine di riparazione auto, moto, macchine agricole ed industriali, officine di carpenteria metallica, officina in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro e alluminio, carrozzerie, elettrauto, autolavaggi, falegnamerie, gommisti e laboratori artigianali in genere – **riduzione del 40%**;
- c) lavanderie, tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresina – **riduzione del 30%**;
- d) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari – **riduzione del 70%**;

e) esercizi commerciali – **riduzione del 30%**.

La riduzione di cui al comma precedente viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione (contratto per lo smaltimento di rifiuti speciali e la 4<sup>a</sup> copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto che testimoni lo smaltimento di ogni scarico), nonché l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali ovvero pericolosi.

## **Regolamento**

Il regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 14/03/2003 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 08/04/2010.

## **Informazioni**

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi del Comune.

## **Punti di contatto**

Telefono 0831/660234 – 0831/660222

Fax 0831/666020

E-mail [info@tributi@sps.br.it](mailto:info@tributi@sps.br.it)

Pec [tributi.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it](mailto:tributi.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it)

Sito internet comune [www.sps.br.it](http://www.sps.br.it)

**Il Responsabile del Servizio  
(Dr. Domenico MUNI)**

